

Circolare del 27.03.2023 – LEGGE di BILANCIO 2023 “Bonus Energetici”

Legge n.176 del 29/12/2022 Art.1 c. 2-9

IMPRESA NON ENERGIVORE
<ul style="list-style-type: none">▪ destinatari del bonus: imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile \geq a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore;▪ misura del bonus: è pari al <u>35% della spesa sostenuta</u> per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata <u>nel 1° trimestre 2023</u>, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;▪ condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al 4° trimestre 2022, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.
IMPRESA NON GASIVORE
<ul style="list-style-type: none">▪ misura del bonus: è pari al <u>45% della spesa sostenuta</u> per l'acquisto del gas naturale, consumato <u>nel 1° trimestre 2023</u>, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;▪ condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

Modalità di utilizzo: I crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023



Per la **fruizione** dei suddetti **contributi straordinari**, nel caso in cui **l'impresa destinataria** del **contributo** si **rifornisca** di energia elettrica o di gas naturale, nel 4° trimestre 2022 e nel 1° trimestre 2023, dallo **stesso venditore** da cui si riforniva nel **4° trimestre del 2019**, il **venditore**, entro 60 gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, **invia al cliente, su sua richiesta, una comunicazione** riportante il **calcolo dell'incremento di costo** della **componente energetica** e **l'ammontare del credito d'imposta spettante per il 1° trimestre 2023**;

Fac-simile della richiesta da inviare entro il 30.05.2023

“Riferimento codice cliente...”

Spett. Società, in relazione alla previsione dell'art. 2, c. 3-bis, D.L. 50/2022, e dell'art. 6, c. 5, D.L. 115/2022, che pone a carico del fornitore l'obbligo di comunicare all'utente l'ammontare dell'eventuale credito d'imposta per consumi energetici, siamo con la presente a chiedervi di fornirci la misura del credito d'imposta a noi spettante per il PRIMO TRIMESTRE 2023, per l'incremento del prezzo della materia prima”